

Spett.le
ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Corso di Porta Vittoria, n. 27
20122 Milano (MI)
info@arera.it
protocollo@pec.arera.it

ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CONFIGURAZIONE PER L'AUTOCONSUMO
PREVISTE DAL D.LGS. 199/2021 E DAL D.LGS. 210/2021

- OSSERVAZIONI FORMULATE DA **EN_EVO ENERGY EVOLUTION** -

Egregi Signori,

nella ns. veste di società di assistenza e consulenza per alcune CER, attualmente in fase di costituzione e locate sopra tutto sull'arco alpino, cogliamo l'occasione di ringraziare ARERA per il lavoro svolto in fase di consultazione e per gli spunti formulati che generalmente condividiamo in toto.

Osservazioni S.6

Per quanto riguarda l'intenzione di ARERA di voler concedere, per le CER, la possibilità di demandare il proprio ruolo ad un soggetto terzo, la scrivente non intende porre obiezioni in generale.

Qualora il soggetto terzo però possa essere anche un produttore, la scrivente sente la necessità di esprimere forti dubbi legali sulla costruzione giuridica di un tale meccanismo.

Al punto che nelle CER possano entrare, come mero Investor, soggetti giuridici che operano negli ambiti identificati tramite codice ATECO 35 (35.1 produzione, trasmissione e distribuzione di EE; 35.2 produzione di gas, distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte e 35.3 fornitura di vapore e aria condizionata), ARERA, tramite una manovra giuridica del genere, aprirebbe le porte a soggetti che per legge non possano tenere un controllo, anche indiretto sulle CER.

Si ricorda all'uopo che le CER sono, secondo la lettera b) dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021 *"...soggetti/o di diritto autonomo...l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (...) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione..."*.

Le regole imposte dell'Unbundling, sia funzionale che contabile, garantiscono solamente sulla carta la separazione di imprese operanti nel settore elettrico.

Questo è dato dal fatto che tutt'ora il venditore di EE, anche se ufficialmente non collegato con il distributore EE, in Italia è da sempre più che connesso che in altri paesi come la Germania, dove la Regolazione ha adottato misure più restringenti alla concentrazione di mercato.

Questo dato di fatto è facilmente dimostrabile tramite il numero di venditori operativi in Germania, pari a ca. 1.500 (popolazione ca. 80 Mio.), mentre in Italia ne parliamo di circa la metà con una popolazione pari a ca. 60 Mio. Altro dato palese è fornito dalla concentrazione di mercato delle grandi imprese di vendita di EE che tutti, all'interno della propria Holding, dispongono di un gestore di rete e la concentrazione di mercato sui propri clienti è rialzata nelle reti sulla carta separate, ma de facto tutt'ora "connesse" con l'impresa di vendita.

Va anche detto che per quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 38 del D.lgs. 1 giugno 2011, n. 93, come modificato dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124, gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica facenti parte di un'impresa verticalmente integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo, sono esclusi dal novero riportato dall'art. 38 del D.lgs. in oggetto, che prescrive che una rigorosa separazione delle attività di distribuzione e vendita.

Ora, nulla osta che un produttore, nonostante esso sia qualificato tramite codice ATECO 35, partecipi alla CER, come mero Investor, senza poteri decisionali. È però un dato di fatto che tutti i soggetti sopra menzionati, e il nostro input si riferisce alle società conosciutissime sul mondo elettrico, svolgono anche attività di produzione di EE.

Un'eventuale "apertura", cioè di voler permettere che un produttore, che maggiormente in Italia svolge anche attività di distribuzione e/o vendita, seppur sulla carta tramite imprese separate, possa agire come delegato del Soggetto Referente, ci sembra una elusione dello spirito della legislazione europea e nazionale sulle CER. Esse sono ispirate dal sistema bottom-up e con questa manovra un soggetto, che per espressa volontà legislativa dovrebbe stare fuori, entra.

"Entrando", si aumentano per tale soggetto le possibilità di intravedere dati dei clienti, flussi energetici, numero CENSIMP di produttori GD e via dicendo. Già il fatto che il legislatore ha ampliato i meccanismi delle CER ad uno scomputo in bolletta attivabile in via opzionale per i clienti domestici, comporta forti dubbi sul ruolo neutro di un venditore.

Per gli enunciati motivi e per il fatto che aprendo questa via, il legislatore rischia di incorrere in violazioni sulla tutela del consumatore come sulla trasparenza di mercato, sosteniamo che la via che ARERA volesse intraprendere sia non solo sbagliata, ma anche rischiosa.

Cordiali saluti

